

**Finanziamenti alle Banche per PMI
Convenzione CDP-ABI del 17/12/2010
("Terza Convenzione")**

SCHEMA PRODOTTO

Contraenti il Finanziamento	Le Banche italiane e le succursali di Banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i finanziamenti ai sensi della Terza Convenzione.
Finalità	Mettere a disposizione delle Banche la provvista CDP per consentire la concessione di finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese operanti in Italia (PMI).
Garanzie	<p>Ciascuna Banca si obbliga a cedere in garanzia (e farà sì che siano ceduti in garanzia), immediatamente su richiesta di CDP, tutti o parte dei crediti derivanti dai Finanziamenti PMI, unitamente alle relative garanzie (anche ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 385/1993, ove applicabile) ovvero a proporre (e conseguentemente concedere) altre garanzie equivalenti a favore di CDP (dalla stessa accettate preventivamente), secondo termini e condizioni di gradimento di CDP ed a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune a tale scopo.</p> <p>Nel caso in cui la Banca, in seguito alla richiesta da parte di CDP, non intendesse dar corso agli obblighi di garanzia ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto, CDP applicherà il Margine Aggiuntivo con effetto retroattivo e potrà, secondo il suo ragionevole e motivato giudizio, non procedere a ulteriori erogazioni a valere sui Finanziamenti.</p>
Plafond Complessivo	Indica un importo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi,00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Prima, della Seconda e della Terza Convenzione (ad esclusione del Plafond Aggiuntivo).
Plafond 10 Anni	Indica la porzione di Plafond Complessivo per un ammontare pari ad Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo,00) messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Terza Convenzione.
Plafond Aggiuntivo	Indica eventuali nuove risorse, aggiuntive rispetto al Plafond Complessivo, che CDP ha facoltà di destinare al fine dell'erogazione dei finanziamenti alle PMI, mediante aumento dell'importo complessivo del Plafond Stabile.
Plafond Individuale	Indica la porzione del Plafond 10 Anni che CDP assegnerà a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento, in conformità a quanto stabilito all'articolo 5 della Terza Convenzione.

<p>Plafond Stabile</p>	<p>Indica, collettivamente, i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la porzione del Plafond Seconda Convenzione che non risulterà utilizzata dalle Banche che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi della seconda Convenzione alla data del 28 febbraio 2011; (ii) la porzione del Plafond a Sportello che non risulterà utilizzata dalle Banche che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi della seconda Convenzione alla data del 28 febbraio 2012; (iii) la porzione del Plafond 10 Anni che: (a) non sarà stata oggetto di Contratti di Finanziamento entro la data di scadenza del Periodo di Stipula; ovvero (b) non risulterà utilizzata dal relativo Contraente il Finanziamento entro la data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità; e (iv) gli ulteriori importi messi eventualmente a disposizione da CDP a valere sul Plafond Aggiuntivo, <p>come di volta in volta determinati da CDP e pubblicati sul proprio sito internet, così come disciplinato dall'articolo 6 della Terza Convenzione.</p>
<p>Lettera di Accettazione</p>	<p>Indica il documento (nella forma allegata alla Convenzione) mediante il quale CDP accetterà le proposte relative ai Contratti di Finanziamento.</p>
<p>Data di Firma</p>	<p>Indica la data in cui CDP abbia ricevuto il fax con cui la Banca abbia confermato l'avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione.</p>
<p>Periodo di Disponibilità</p>	<p>Indica, a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) per quanto riguarda le erogazioni a valere sul Plafond 10 Anni, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 (incluso) e il 30 giugno 2011; ovvero (ii) per quanto riguarda le erogazioni a valere sul Plafond Stabile, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond Stabile diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Terza Convenzione fino ad esaurimento dello stesso (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 6.1 (j) della Terza Convenzione); <p>durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le erogazioni a valere sui Finanziamenti.</p>
<p>Erogazione</p>	<p>Ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più soluzioni, a ciascuna Data di Erogazione, nel rispetto dei seguenti limiti.</p> <p>Qualora con l'erogazione richiesta il complesso degli utilizzi a valere sul Plafond Prima Convenzione, sul Plafond Seconda Convenzione, sul Plafond a Sportello, sul Plafond 10 Anni e sul Plafond Stabile, al netto degli ammontari in linea capitale a qualsiasi titolo già</p>

	<p>rimborsati a CDP, superi il 25% del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (qualora esistente), CDP potrà decidere di non erogare l'importo eccedente il suddetto limite.</p> <p>Inoltre, ai fini dell'erogazione del Plafond Stabile, il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso CDP e il patrimonio di vigilanza della Banca non potrà essere complessivamente superiore al 30%.</p>
Data di Erogazione	<p>Indica il giorno 20 di ciascun mese solare e, dal mese di marzo 2011, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare.</p> <p>Qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.</p>
Pre-ammortamento	<p>Indica il periodo in cui maturano interessi di preammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente e che decorre dalla Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento, a far tempo dalla quale avrà inizio il rimborso del Finanziamento in linea capitale. In relazione a ciascuna porzione di Erogazione si distingueranno i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pre-ammortamento Breve: la Prima Data di Pagamento coincide con la terza Data di Pagamento Interessi; (ii) Pre-ammortamento Lungo: la Prima Data di Pagamento coincide con la settima Data di Pagamento Interessi.
Data di Scadenza Finale	<p>Indica la Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3, 5, 7 o 10 anni dopo la relativa Data di Erogazione e corrisponde all'ultima Data di Pagamento ed all'ultima Data di Pagamento Interessi della rispettiva porzione di Finanziamento.</p> <p>La Banca potrà richiedere Date di Scadenza Finale diversificate in relazione alle differenti porzioni di erogazione.</p>
Tasso di Interesse	<p>Il Tasso di Interesse, applicabile a ciascuna porzione del Finanziamento di volta in volta erogato, sarà pari all'Euribor di durata corrispondente a quella del Periodo di Interessi, rilevato il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi, quotato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, maggiorato del Margine (eventualmente aumentato del Margine Aggiuntivo) applicabile alla relativa Data di Erogazione.</p> <p>Qualora la durata del Periodo di Interessi non coincida con una delle durate standard oggetto di quotazione alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare delle quotazioni dell'Euribor per la durata standard immediatamente superiore ed inferiore.</p> <p>Il Tasso di Interesse è applicato secondo la convenzione di calcolo giorni effettivi/360.</p>
Margine	<p>Il valore sarà determinato in misura differenziata con riferimento alle differenti durate del periodo di rimborso e del tipo di pre-ammortamento, nonché al valore del Tier 1 Ratio, a seconda che sia superiore al 7% ovvero inferiore o uguale al 7%.</p> <p>CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni</p>

	<p>generali del mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Il Margine modificato si applicherà alle porzioni di erogazione effettuate successivamente alla modifica e sarà comunicato da CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione, tramite pubblicazione sul proprio sito internet.</p> <p>Ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio e, di conseguenza, del Margine applicabile, la Banca capogruppo ovvero ICCREA Banca S.p.A., a seconda dei casi, possono rilasciare a favore di CDP una Garanzia a prima domanda in relazione alle obbligazioni derivanti da e/o connesse all'erogazione degli importi di cui al Plafond 10 Anni ovvero una Garanzia Plafond Stabile in relazione alle obbligazioni derivanti da e/o connesse alle singole erogazioni sul Plafond Stabile.</p> <p>Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2011, ciascuna Banca dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio aggiornato, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine sopra descritti con riferimento alla Garanzia e/o alla Garanzia Plafond Stabile. In caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile.</p>
<p>Margine Aggiuntivo</p>	<p>Indica il valore, espresso in punti base per anno, pubblicato sui siti internet di CDP e di ABI, che potrà essere aggiunto, retroattivamente, al Margine nel caso in cui il Contraente il Finanziamento non intendesse, in seguito a richiesta di CDP, dar corso agli obblighi di garanzia assunti ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto. In tali casi CDP avrà inoltre la facoltà, secondo il suo ragionevole e motivato giudizio, di non procedere ad ulteriori erogazioni.</p> <p>CDP potrà variare il Margine Aggiuntivo, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali del mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Il Margine Aggiuntivo modificato si applicherà alle porzioni di erogazione effettuate successivamente alla modifica e sarà comunicato da CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione, tramite pubblicazione sul proprio sito.</p>
<p>Periodo di Interessi</p>	<p>Indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre (primo estremo escluso, secondo estremo incluso) di ciascun anno, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); (ii) per le erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente

	successivo (incluso).
Data di Pagamento Interessi	Indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2011 fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
Data di Pagamento	Indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti.
Prima Data di Pagamento	Indica, a seconda dei casi, la Data di Pagamento che coincide: <ul style="list-style-type: none"> (i) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento; (ii) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento; ovvero (iii) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento.
Giorno Lavorativo	Indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le Banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.
Piano di rimborso del capitale	A quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui il Finanziamento (o la relativa porzione di esso) dovrà essere interamente rimborsato.
Rimborso Anticipato Facoltativo e Obbligatorio	<p>Rimborso Anticipato Facoltativo:</p> <p>La Banca potrà, previa comunicazione scritta con preavviso minimo di almeno 30 giorni di calendario, rimborsare parzialmente o totalmente il finanziamento a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato, in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei costi di rimborso.</p> <p>I costi di rimborso corrispondono allo 0,125% dell'ammontare della porzione del Finanziamento da rimborsare anticipatamente.</p> <p>Rimborso Anticipato Obbligatorio:</p>

	<p>A partire dal 31 dicembre 2011, qualora sulla base della rendicontazione su base semestrale, si rendesse evidente che l'ammontare del Finanziamento erogato e non rimborsato sia superiore all'ammontare aggregato dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati concessi a fronte del Finanziamento per un importo complessivo superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila,00), il Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente alla CDP l'intero ammontare eccedente, senza pagamento di alcuna penale e/o costo.</p>
Data di Rimborso Anticipato	<p>Indica la Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Banca potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali.</p>
Data di Rendicontazione	<p>Indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2011 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).</p>